

COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 6 DEL 1° GIUGNO 2018

OGGETTO: Dissesto finanziario – Proposta di adozione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2018, il giorno 1 del mese di giugno alle ore 18:00 nella Casa Comunale

Cognome e Nome		Presente	Assente
Cataldi Dott Rocco	Presidente	X	
Tutino Dott.ssa Stefania	Componente	X	
Fusto Rag. Salvatore	Componente	X	

PREMESSO:

- che il comune di Cirò Marina, con delibera del Consiglio n. 11 del 02 settembre 2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 16 marzo 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 marzo 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione dott.ssa Stefania Tutino, dott. Rocco Cataldi, rag. Salvatore Fusto;
- che con delibera n. 1 del 31 marzo 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata;
- che con delibera n. 2 del 07 aprile 2017 è stato approvato il modello di avviso pubblico ai creditori, per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente locale, pubblicato sul sito internet del Comune e su due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
- che, in data 18 aprile 2017 con nota prot. n.5784, è stata richiesta al Responsabile dei Tributi la situazione relativa alle entrate tributarie;
- che, in data 18 aprile 2017 con nota prot. n.5788, è stato richiesto ai Responsabili di Area il riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché l'elenco dei beni patrimoniali disponibili;



Considerato che

- ai sensi dell'art. 254, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, questo Organo è tenuto ad accertare la massa passiva entro 180 giorni dal proprio insediamento;
- è stata avanzata richiesta di proroga al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, con delibera n. 04 del 16/03/2018 del citato termine di sei mesi, già prorogato;

richiamati

l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

comma 1 – “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione ...”; comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”; comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”; comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”; comma 7 – “... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

- l' art. 254, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che “ .... nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7 .... ”;

l'art. 36, c. 2, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, il quale prevede, tra l'altro, che “ ... in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete

*all'Organo Straordinario della Liquidazione ... ”;*

il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

la legge costituzionale n. 3/2001;

l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289; il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali; la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

considerati

la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che “... *la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*”;

una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007- 2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che “... *la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. ... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ...* ”;

le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno “*Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*”, ove si afferma che “*Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...*”;

fatto presente

che l'ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 con delibera n. 68 del 30/05/2016 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta;

che l'organismo straordinario di liquidazione ha ritenuto di dover attendere, ai fini della presente proposta di adozione, che si concludesse l'iter di definizione del primo dissesto chiuso con deliberazione dell' Osl n. 02 del 23/03/2018, successivamente rettificata con delibera n. 3 del 2/05/2018;

che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (possibili consulenze esterne, affidamenti di servizi, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, spese per riscossioni tributi,

compenso ai componenti dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi);

dato atto

che, nelle more, l' Osl ha avviato l' attività propedeutica alla riscossione dei ruoli pregressi. In particolare:

- con deliberazione n. 7 del 29/09/2017 è stato approvato il programma sul recupero dell'evasione tributaria e accelerazione della riscossione delle entrate di competenza dell'Osl;
- con deliberazione n. 8 del 20/10/2017 sono stati approvati gli avvisi di accertamento Imu 2012;
- con deliberazione n. 13 del 24/11/2017 è stata approvata la lista di carico accertamenti Tarsu 2012;
- con deliberazione n. 15 del 07/12/2017 è stata approvato il ruolo saldo servizio idrico integrato 2012.

che è stata avviata ed è tutt' ora in corso un'attività di mediazione tributaria in relazione al notevole numero di ricorsi presentati con riferimento ai tributi anno 2012;

che al momento la situazione della massa passiva stimata può esser riassunta come segue:


Istanze di ammissione alla massa passiva n. 57

- 1) Importo complessivo delle istanze di ammissione alla massa passiva presentate dai presunti creditori è pari ad € 16.031.162,01;
- 2) Importo di ulteriori debiti rilevati d'ufficio, privi di istanza, per un importo complessivo di €. 770.652,34 di cui € 22.717,84 relativi a crediti privilegiati;
- 3) Importo complessivo (stimato) dei residui passivi non già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva €. 7.500.000,00;
- 4) Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA € 24.301.814,35;
- 5) Fabbisogno (stimato) gestione O.S.L. viene quantificato in € 12.162.266,10 pari al 50% ;

oltre spese per oneri della liquidazione;

che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, può esser riassunta nella tabella che segue, sulla base anche della determinazione del Responsabile del Servizio Economico-finanziario n. 390 dell'11/08/2017, con le riserve già evidenziate nella nota n. 13894 del 19/09/2017 alla quale integralmente si rimanda:

- 1) Fondo di cassa al 31.12.2015 pari a € 1.586.745,30 (ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett.a) del DPR 378/1993, per come risultante dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 17 del 4 maggio 2018;



2) Residui attivi per come risultanti dalla determina del Responsabile del Servizio Economico-finanziario n. 390 del 11/08/2017 pari a € 6.177.293,06;

3) Residui attivi già riscossi ed altre entrate confluite sul conto di tesoreria della liquidazione 248.220,18;

Quote di mutui residui (art. 6 comma 2 DPR 378/1993): dato non disponibile;

Stanziamento per risanamento bilancio 2016: dato non disponibile;

Totale presunto massa attiva (euro) 8.012.258,54;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla massa attiva, sussistono le seguenti criticità:

- a) al momento, anche in considerazione del *trend* storico, la probabilità di riscossione dei residui attivi derivanti da accertamenti fiscali risulta essere scarsa, circostanza che consente, obiettivamente, di avanzare perplessità in merito ad un effettivo, integrale realizzo, senza peraltro sottacere il fatto che le conseguenti tempistiche di liquidazione potrebbero risultare non compatibili non le esigenze di definizione, in tempi ragionevolmente brevi, della gestione straordinaria;
- b) ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n. 267/2000, non è stato stimato il valore totale dei beni del patrimonio disponibile, non indispensabili ai fini istituzionali dell'Ente, che, se necessario, questo OSL potrebbe alienare ai fini dell'incremento della massa attiva;

RILEVATO che:

sono ancora in corso di definizione l'iter di rilascio delle certificazioni ex art. 254, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di Area;

la disarticolazione delle componenti della massa passiva è stata effettuata, con una sommaria delibazione, direttamente da quest' Organismo, sulla base delle istanze pervenute, spesso carenti della necessaria documentazione di supporto, dei residui riaccertati e delle parziali attestazioni di ciascun Responsabile di Area ex art. 254 del TUEL;

permangono incertezze in ordine alle passività potenziali, collegate, tra l'altro, all'ampio contenzioso in atto e ad oneri latenti non già considerati dall' Ente;

in caso di non adesione alla procedura semplificata l'organismo straordinario di liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e seg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa passiva realizzata. La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

ritenuto

che la procedura semplificata, per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo prioritario per l'efficace risanamento, ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e quelle di sollecito ristoro, ancorché non integrale, dei creditori;

conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione la necessaria liquidità. In tal caso, ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni con la previsione di un'offerta pari al 50% a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

Dato atto che

per tutto quanto sopra evidenziato, ivi comprese le considerazioni formulate dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, questo OSL ritiene doveroso proporre al comune di Cirò Marina l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di un risparmio complessivo della spesa connessa al risanamento e di un sollecito espletamento delle relative operazioni;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di proporre alla Commissione Straordinaria, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 2) di richiedere alla Commissione Straordinaria di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, nel termine previsto dalla normativa vigente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti;
- 3) di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione;
- 4) di riservarsi l'adozione di eventuali rettifiche ed integrazioni rispetto all'eventuale insorgenza di situazioni sopravvenute all'adozione del presente atto.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione sarà notificata a cura del messo comunale:

-alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Generale del Comune di Cirò Marina.

La stessa sarà inoltre trasmessa:

-al-Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della

Finanza locale;

-al Prefetto di Crotona;

-alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria;

- al Revisore dei conti del Comune di Cirò Marina.


Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

dott. Rocco Cataldi – Presidente

dott.ssa Stefania Tutino – Componente

rag. Salvatore Fusto – Componente



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is for Rocco Cataldi, the second for Stefania Tutino, and the third for Salvatore Fusto. A circular stamp is visible behind the signatures, partially overlapping the second and third lines. The stamp contains text that is difficult to read but appears to be an official seal of the Commission.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 6 del 1° giugno 2018

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria Giunta, visto gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dal 20/06/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N° 542.

Cirò Marina, Li 20/06/2018

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta  
Bruni Silvana



Il sottoscritto Responsabile Servizio Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal 20/06/2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 542 registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, li 20/06/2018

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta  
Bruni Silvana

